REGOLAMENTO (CEE) N. 474/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1971

relativo alla sospensione della gara permanente in materia di esportazione di zucchero bianco di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70 della Commissione, del 26 agosto 1970, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione dello zucchero bianco [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2462/70 [4], gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di zucchero bianco ;

considerando che la situazione dello smercio delle eccedenze di zucchero rende opportuna la sospensione della gara permanente sino ad una data da stabilirsi ulteriormente ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 30.
(4) GU n. L 264 del 5. 12. 1970, pag. 16.